

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

---

Verbale n. 4

Adunanza 22 gennaio 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI OZEGNA - 4<sup>^</sup> VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 25 - 8876/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore VALTER GIULIANO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Ozegna risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 180-36759 del 23/08/1984, modificato con Variante approvata con D.G.R. 43-32389 del 15/02/1994;
- ha approvato, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 4 del 16/12/1997, la 1<sup>^</sup> Variante parziale al P.R.G. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 24, del 24/08/1999, e n. 15, del 11/05/2000, rispettivamente la 2<sup>^</sup> e la 3<sup>^</sup> Variante Parziale al P.R.G.C., sempre ai sensi del settimo comma sopracitato;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 46 del 17/12/2001 la 4<sup>^</sup> Variante Parziale al P.R.G., ai sensi della citata disposizione di legge;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 03/01/2002, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal già citato settimo comma;

considerato che al Comune di Ozegna sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 988 abitanti nel '71; 1104 nel '81; 1157 nel '91; 1152 nel '92; 1135 nel '94; 1167 nel '95; 1180 nel '96; 1195 nel 1997;
- trend demografico: incremento di 207 unità nel corso di 35 anni;
- superficie territoriale di 536 ettari, dei quali: 154 appartenenti alla I<sup>a</sup> classe di capacità d'uso dei suoli; 250 appartenenti alla II<sup>a</sup> classe di capacità d'uso dei suoli;
- risulta compreso nel Sub-ambito "*Area Rivarolo Canavese*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui la Provincia potrà farsi carico;
- individuato dal P.T.C. come centro storico di "*interesse provinciale*";
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- vocazioni turistiche: centro turistico di interesse provinciale individuato dal P.T.C.: nel complesso le abitazioni non occupate corrispondono al 7,5% del totale;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 51, di Ciconio, n. 52 di Ozegna, n. 53, di San Giorgio Canavese e n. 222 di Castellamonte;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dal Torrente Malesina, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del P.T.R.;
  - una porzione del territorio è interessata dalla Fascie B prevista dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01;

per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegata agli elaborati del P.T.C.;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 46/2001 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

rilevato che il Comune di Ozegna, con la deliberazione testè citata, in conseguenza di alcune limitazioni introdotte dalla relazione idrogeologica adottata dal Consiglio Comunale in data 22/12/2000, relative alle aree situate in Classe IIc nelle quali viene vietata la realizzazione di locali interrati, propone le seguenti modifiche alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale vigente:

- nuova definizione della "*Superficie utile lorda della costruzione (Sul)*" e del "*Volume della costruzione (V)*";
- introduzione delle definizioni di "*Altezza dei fronti della costruzione (Hf)*" e "*Altezza della costruzione (H)*";
- introduzioni di nuovi limiti di altezza massima e numero di piani ammessi nelle aree ricadenti in classe IIc nelle quali è vietata la realizzazione di locali interrati;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la variante non presenta incompatibilità in quanto le aree agricole interessate, ricadendo nelle Classi III e IV di capacità d'uso dei suoli, non sono soggette alle Direttive di cui all'art. 4.2 delle relative Norme di attuazione;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 16/02/2002;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 15/01/2002;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che la 4<sup>a</sup> Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Ozegna, adottata con deliberazione C.C. n. 46 del 17/12/2001, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di trasmettere al Comune di Ozegna la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso